SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Disposizioni in materia di pubblico impiego» (1446), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e richiesta di assegnazione in sede deliberante)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 6 e passim
CIRINO POMICINO, ministro per	· la funzione pub-
blica	2, 3, 6 e passim
Guizzi (PSI)	
MAFFIOLETTI (PCI)	3, 4, 5 e passim
MURMURA (DC), relatore alla	Commissione 4, 13, 15
Tossi Brutti (PCI)	5

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Disposizioni in materia di pubblico impiego» (1446), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e richiesta di assegnazione in sede deliberante)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di pubblico impiego», già approvato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 16 dicembre, tenendo conto del nuovo parere formulato dalla Commissione bilancio dopo la richiesta da parte nostra di un riesame, che non significa, come invece è stato fatto apparire dal resoconto della Commissione bilancio, proporre un conflitto. Non mi pare proprio che si possa parlare

in questi termini, quanto piuttosto di una riconsiderazione di aspetti sia pur molto delicati attinenti alla copertura e alla possibilità di renderli assolutamente condizionati o vincolanti invece di lasciarli allo stato di indicazione.

Avrete notato che tutto l'accento del parere cade sull'opportunità, mentre in precedenza si usava un termine diverso.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

«La Commissione Programmazione economica, bilancio, preso atto della richiesta di riesame del parere emesso in data 7 dicembre corrente anno sul provvedimento in titolo, espone, in ordine ai profili di propria competenza concernenti il rispetto dell'obbligo di copertura, le considerazioni che seguono.

Sulla base del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per il comparto sanità si prevede che le cessazioni dal servizio nell'anno 1988 (pari al 2,66 per cento sulla base delle unità di ruolo calcolate in 248.875 unità, senza il personale sanitario) riguardano 6.620 unità provocando una minore spesa dell'ordine di 124 miliardi. In ragione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 1, comma 1, i risparmi inizialmente stimati dal Ministero del tesoro nell'ordine dei 760 miliardi, si riducono a circa 570 miliardi. Risulta così sostanzialmente eliminato quel margine di maggior risparmio che avrebbe in sostanza dovuto servire ad assorbire il meccanismo delle deroghe, disciplinato nell'articolo 5, comma 1.

Si pone pertanto in evidenza che con la limitazione delle assunzioni ai posti che si rendono vacanti nel corso del 1989, di cui all'emendamento indicato nel precedente parere, si intende realizzare un minimo di condizioni giuridiche per il conseguimento effettivo, nel corso del 1989, del risparmio di 500 miliardi che, come è noto, costituisce elemento integrante della manovra di bilancio, essendo evidente che ogni riduzione dei risparmi al di sotto di questo limite crea automaticamente un problema di incoerenza con il quadro di rientro delineato dai documenti di bilancio 1989-1991 e di scopertura finanziaria rispetto ai saldi differenziali della manovra di bilancio quali risultanti dall'approvazione definitiva dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

In definitiva ogni aumento del personale sanitario oltre i reintegri derivanti dal *turn over* può pregiudicare obiettivamente la realizzazione dell'economia di 500 miliardi, assegnata al provvedimento in esame dalla manovra di bilancio.

Si ribadisce pertanto l'opportunità che al comma 1 dell'articolo 1 sia introdotta la norma indicata nel precedente parere al fine di lasciare al sistema delle deroghe un realistico margine di operatività.

Si ribadisce altresì l'opportunità che venga introdotta una disposizione secondo la quale il potere di deroga attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, dal comma 1 dell'articolo 2, sia esercitato tenendo conto anche delle assunzioni per i posti messi a concorso ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 1».

CIRINO POMICINO, ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente, credo che quando lei, all'inizio, ha detto che non si è trattato di un conflitto di competenze (diversamente non ci sarebbe stata una richiesta di riesame ma l'assunzione diretta del conflitto) abbia dato atto del dibattito approfondito e proficuo avvenuto in Commissione bilancio, dibattito che ha messo in evidenza il contenuto del parere, cioè che il margine di garanzia del contenimento di spesa di 500 miliardi deve restare un dato coerente alla manovra di bilancio con un uso limitato del potere di deroga. Aggiungo che anche nel settore sanitario è possibile contenere la spesa riconoscendo quale unico vincolo possibile nei riguardi del livello regionale, in materia di responsabilità per il settore predetto, quello di bilancio.

Questa affermazione mi consente di chiedere ai Gruppi di ritirare i vari emendamenti e di approvare il provvedimento nel testo in esame. Devo però dare risposta ai vari interventi e spero di non dimenticare nulla.

Innanzi tutto voglio riferirmi alle giuste osservazioni fatte dal senatore Murmura, al quale intendo rispondere che i processi di mobilità per i corpi di polizia sono sempre avvenuti in perfetta intesa con il Ministero dell'interno, perchè vi sono esigenze che sono sempre state riconosciute dal Dipartimento della funzione pubblica. Vale a tal proposito

tener conto di quanto previsto dal disegno di legge per la ristrutturazione della dirigenza pubblica, laddove è fatta salva l'esigenza di raccordo in considerazione delle complessità delle funzioni disimpegnate da tale Ministero. Quindi anche l'attuazione della mobilità avverrà in questa direzione.

Devo inoltre registrare che sussiste convergente attenzione della Democrazia cristiana e del Partito comunista per quanto concerne l'articolo 4 circa l'utilizzazione del personale dell'ente ferrovie dello Stato. Su tale aspetto assumo l'impegno, una volta approvato il testo, di esaminare la possibilità di emanare - ove occorre - una circolare vincolante per il Ministero dei trasporti in base alla quale l'utilizzazione di questo personale dovrà avvenire soltanto dopo la messa a punto di criteri che riferirò in Commissione affari costituzionali, prima di dar corso all'applicazione dell'eventuale facoltà che il Governo può esercitare in base al comma 2 dello stesso articolo 4.

Un altro problema sollevato dal Gruppo comunista è quello relativo al comma 7 dell'articolo 1, sul quale si sono registrate alcune polemiche di stampa. Devo dire che attualmente i comuni potrebbero assumere, se volessero, perchè in realtà il provvedimento all'esame - che non è stato ancora approvato avrà comunque effetto dal 1º gennaio 1989. D'altra parte va considerato che l'impianto del provvedimento consentirà al Dipartimento della funzione pubblica di conferire eventuali deroghe per i posti per i quali è possibile attingere alle liste di collocamento, a condizione che le deliberazioni adottate dagli enti locali siano finalizzate alla chiamata diretta per le qualifiche fino alla quarta, per le quali non è prevista prova concorsuale. È essenziale avere a disposizione questo strumento deterrente da parte del Governo centrale che attraverso il Dipartmento della funzione pubblica - ha fatto già annullare alcuni concorsi indetti dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'agricoltura, in difformità della legge n. 56 del 1987, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

MAFFIOLETTI. L'articolo 16 della legge in discussione non è applicato.

CIRINO POMICINO, ministro per la funzione pubblica. Quando ho assunto la responsabilità di Ministro, i concorsi banditi in violazione di tali disposizioni di legge sono stati poi debitamente annullati. Per quanto riguarda gli enti locali, il Dipartimento della funzione pubblica non dispone di strumenti di intervento eccetto quello di ricorrere in sede giurisdizionale. Attualmente, invece, poichè nessun comune può assumere in deroga alla legge predetta, il Dipartimento della funzione pubblica ha a disposizione lo strumento della eventuale deroga per l'assunzione sempre che venga rispettato il meccanismo contemplato dalla citata legge n. 56 del 1987.

È mia intenzione indire una riunione anche dei commissari di Governo, perchè sia sensibilizzata su questo aspetto anche la struttura periferica dell'amministrazione centrale per garantire l'obbligatorietà dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987. Devo comunque evidenziare che si è cercato di giocare sul piano della diversità delle interpretazioni date alla norma, ponendo il problema se essa dovesse considerarsi vigente dal 1º luglio 1988, oppure dal 1º gennaio 1989. Ovviamente si è cercato di utilizzare questo momento di difficoltà per dare un'interpretazione difforme dalla lettera della legge. A tal proposito il Governo s'impegna, e prego i colleghi senatori di segnalarmi le eventuali difformità di cui avessero conoscenza, perchè si possa intervenire nella maniera più rapida possibile.

Per questi motivi, onorevole Presidente, mi permetto di sollecitare i Gruppi perchè ritirino gli emendamenti, allo scopo di poter procedere all'approvazione di questo provvedimento in tempi rapidi. Sono comunque consapevole del fatto che la gestione della legge ha bisogno di una serie di confronti, perchè in essa sono contenute norme la cui attuazione può avvenire soltanto dopo che il Governo si sarà presentato in sede di Commissione affari costituzionali al Senato e in sede di Commissione lavoro alla Camera per sottoporre uno schema di criteri relativi tanto ai contratti di lavoro a tempo determinato quanto a quelli part-time, nonchè riguardanti una serie di altri strumenti che garantiscano un perfetto controllo del Parlamento sull'azione dell'Esecutivo.

MAFFIOLETTI. Noi diamo per illustrati gli emendamenti già nel corso della discussione generale, nel corso della quale è intervenuta la senatrice Tossi Brutti; non possiamo però rinunciare alla loro votazione.

MURMURA, relatore alla Commissione. Ritengo che si dovrebbe sospendere brevemente la seduta per consentire la partecipazione dei senatori presenti in questa Commissione ai lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,30 e sono ripresi alle ore 17,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MURMURA, relatore alla Commissione. Ho ascoltato le dichiarazioni del Ministro sugli emendamenti, che egli ha dichiarato che avrebbe accettato ove non ci fossimo trovati nella situazione attuale. Questo potrebbe indurmi a ritirare i miei emendamenti, anche se ritengo preferibile un maggiore approfondimento per talune problematiche. Ritengo che questo provvedimento meriti maggiore riflessione da parte del Senato; noi diamo la possibilità al comparto sanitario nazionale di assumere alcune decine di migliaia di unità, divise tra sanitari (e fra i sanitari credo siano compresi anche i cosidetti paramedici) ed impiegati amministrativi. Come al solito non viene presa in considerazione tutta la materia dei dipendenti degli enti locali per i quali si registra rispetto agli organici approvati dalla Commissione centrale della finanza locale, un buco di 160 mila unità, soprattutto in settori, come la vigilanza, l'assistenza nelle scuole materne, gli operatori ecologici, nei quali maggiore dovrebbe essere la presenza dell'ente pubblico. Comunque, mi auguro che, attraverso il sistema della deroga, il Governo venga incontro a queste giuste esigenze, non aggravando il proprio bilancio, come si fa con il servizio sanitario nazionale, e considerando invece i problemi delle comunità locali.

L'emendamento all'articolo 7, dopo l'ottavo comma, si muoveva nella direzione di esclude-

re dalla possibilità del *part-time*, del tempo definito, tutto il personale, tutte le forze di polizia, compresi i vigili del fuoco, e su questo non ho avuto alcuna risposta dal Governo.

Circa il problema del personale dell'Ente ferrovie, distaccato presso gli uffici in diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti, mi rassicura l'impegno del ministro Cirino Pomicino circa una magiore oculatezza nella scelta del personale, che, oltretutto, risulta essere in buona parte composto di commessi e di personale di qualifiche molto modeste. Se questo può servire a sgravare l'Ente ferrovie di una parte consistente dell'onere, nessun problema; però non vorrei che, con questo sistema, venissero ad essere creati dei vigilanti proprio tra coloro i quali hanno solidarietà con i vigilati. Siccome una voce di questo genere si sente circolare nell'ambito del Ministero dei trasporti, vorrei raccomandare al Ministro una particolare oculatezza nella scelta e nella determinazione dei criteri, ringraziandolo per il suo impegno a comunicare a questa Commissione del Senato, come alla corrispondente della Camera, il programma di orientamento del Governo e suo personale nello stabilire la quantità e i criteri professionali per la scelta del personale da destinarsi ai suddetti uffici di diretta collaborazione con il Ministro. Se si tratta infatti di personale qualificato, un po' di maggiore comprensione a questo proposito può esserci, ma quando si tratta di commessi e di uscieri non vedo perchè dovrebbe essere scelto personale al quale vengono poi concessi particolari benefici economici e normativi: non si tratta di indennità di poco conto ma quasi di un altro stipendio. In sede di presentazione e di illustrazione degli emendamenti dei colleghi comunisti, avevo manifestato una propensione favorevole a due o tre delle proposte modificative. Dopo questa dichiarazione vorrei pregare i colleghi presentatori di ritirare gli emendamenti per consentire una rapida definizione ed approvazione in questa sede del disegno di legge.

Voglio ora ricordare un altro problema. In alcune amministrazioni, soprattutto in quella degli interni e in quella della giustizia, settori particolarmente delicati, sono stati banditi concorsi che credo non ricadano nella previ-

sione dell'articolo 1, comma 5, ove si afferma che conservano validità i concorsi le cui prove siano iniziate entro il 30 settembre 1988. Ritengo giusto aver stabilito, nel momento in cui il Governo ha presentato il disegno di legge, il termine del 30 settembre 1988 essendo stato intorno a quella stessa data approvato e presentato alle Camere un provvedimento per stabilire un termine più avanzato che avrebbe costituito incentivo a portare avanti rapidamente le prove iniziali dei concorsi. Però, a me risultano essere stati banditi con atti informali della pubblica amministrazione, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della data delle prove e siano stati esauriti, altri concorsi che riguardano il personale di stenografia, dattilografia ed informatica del Ministero dell'interno, personale destinato alle forze di polizia e relativo al settore della giustizia. Lo abbiamo letto sui giornali: e chi di noi ha avuto l'onore di fare l'avvocato conosce la particolare situazione nel settore della giustizia, conosce gli impegni che il Ministro ha assunto in questo settore. Non vorrei che gli agitatori di professione, esistenti anche nella magistratura, trovassero argomenti per proseguire in una campagna di censura e di critica nei confronti del Governo per effetto di un mancato adempimento degli impegni assunti. Prego, perciò, formalmente il Ministro della funzione pubblica di dichiarare l'impegno del Governo a concedere immediatamente le deroghe ove necessarie e ove richieste per questi settori degli interni e della giustizia, perchè ritengo siano settori particolarmente importanti e qualificanti per una migliore presenza dello Stato nella società italiana. Sappiamo che questa esigenza è da tutti avvertita, ma non la dobbiamo avvertire soltanto nel momento delle promesse o quando fatti o avvenimenti dolorosi si verificano nel paese, ma dobbiamo avvertirla in ogni momento per dare soddisfazione ai nostri concittadini.

Con questa dichiarazione ribadisco la volontà di ritirare gli emendamenti da noi presentati e invito gli altri presentatori di emendamenti, compresi quelli su cui mi ero espresso positivamente, di fare altrettanto per consentire all'Aula di decidere in via definitiva sul disegno di legge. TOSSI BRUTTI. Raccogliamo parzialmente l'invito del senatore Murmura e dichiariamo di ritirare alcuni emendamenti meno importanti. Però, devo aggiungere che altri emendamenti sono necessari. Li diamo per illustrati, perchè di essi abbiamo ampiamente parlato al momento della presentazione.

Ritiriamo l'emendamento al comma 4 dell'articolo 1; manteniamo l'emendamento al
comma 2 dell'articolo 7, perchè si tratta di un
problema non irrilevante in quanto riteniamo
che la delegificazione debba essere in consonanza con quanto stabilito con la Presidenza
del Consiglio; ritiriamo l'emendamento al
comma 5 dell'articolo 7; manteniamo gli
emendamenti al comma 6 dello stesso articolo
7, ad esclusione dell'ultimo emendamento
relativo al personale, ai profili professionali e
al requisito scolastico richiesto. Lo ritiriamo
anche se pensiamo che la nostra formulazione
era più esatta.

Per quanto riguarda gli emendamenti al comma 7 dell'articolo 7, si tratta di un problema che si ripresenterà e la nostra intenzione è di mantenerli.

MAFFIOLETTI. Ho presentato insieme alla collega Tossi Brutti l'emendamento che riguarda l'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, relativa ai concorsi pubblici e all'obbligo di usufruire delle liste degli uffici di collocamento per le qualifiche inferiori alla quarta.

Devo premettere che l'emendamento ha ragione di esistere in quanto, ad esempio, facendo il caso di Roma, i giovani che hanno chiesto in base all'articolo 16 di essere iscritti alle liste di collocamento per essere assunti nel settore pubblico sono circa 140.000. È apparsa una fotografia sul giornale «l'Unità» che mostra centinaia di giovani accalcati davanti agli sportelli. Le liste arrivano fino a terra. Di fronte a questa situazione la pubblica amministrazione non ha dato applicazione alla legge. Nessuna richiesta è arrivata agli uffici di collocamento da parte dei comuni, da parte delle regioni, da parte dei Ministeri e degli enti pubblici. C'è la legge che abbiamo approvato per evitare i megaconcorsi per qualifiche inferiori alla quarta, per le quali è richiesto

soltanto il requisito della scuola dell'obbligo, ma non viene applicata.

Ora, con questo emendamento chiediamo di salvaguardare le domande avanzate per tutto il periodo di validità, cioè fino al 1988, compreso il 31 dicembre 1988. Mi pare che il Ministro si sia impegnato, e vorrei che questo impegno fosse ribadito in quanto non vorrei che fosse come un ordine del giorno, cioè un voto che si esprime tanto per far approvare una legge. È necessario un impegno serio perchè si tratta dell'applicazione di una legge, una legge che riguarda tutta la funzione pubblica. È dunque preciso dovere del Ministro farla osservare a chiunque spetti, compresi i Ministri, e quindi bisogna che le amministrazioni dello Stato forniscano le richieste e facciano fronte al fabbisogno di personale mediante il meccanismo delle liste di collocamento, per quanto riguarda determinate qualifiche, per evitare il dramma dei megaconcorsi, che comportano tra l'altro una migrazione di massa con risultati scarsi e una situazione grave sotto il profilo della capacità effettiva del personale e di selezione del personale. Per le richieste di personale in possesso del titolo di licenza di scuola secondaria inferiore, si può fare agevolmente fronte con i meccanismi indicati.

Qui occorre secondo me un'interpretazione autentica, ma comunque un atto amministrativo che abbia cogenza, quindi un atto responsabile da parte dei singoli Ministri, perchè assumano questa responsabilità. Il Ministro dovrebbe formalmente non solo invitare, ma emanare una circolare richiamando l'obbligo dell'applicazione della legge e tutelare le domande che sono state avanzate entro il 31 dicembre 1988. Questa è la mia richiesta; mi pare che il Ministro si sia espresso su di essa favorevolmente e per questo non insisto per la votazione dei miei emendamenti, in quanto la loro reiezione significherebbe una contraddizione rispetto all'interpretazione che il Ministro dà, secondo la quale si può agire anche in via amministrativa.

La seconda questione si riferisce all'emendamento soppressivo della possibilità di trasferire personale delle Ferrovie presso il Ministero dei trasporti, utilizzandolo anche per le funzioni di collaborazione diretta all'opera dei Ministri, in forza dell'articolo

19 della legge, di cui ha già parlato il senatore Murmura. Nel corso della discussione generale ho già fatto riferimento a questo elemento del disegno di legge, che secondo me è scandaloso e non riguarda minimamente questo provvedimento: non è un problema di mobilità, ma di razionalità. Si tratta poi di creare una situazione di razionalità all'interno della pubblica amministrazione, tenendo conto che, ove posti di una certa responsabilità vengano ricoperti con personale delle Ferrovie dello Stato, presso il Ministero dei trasporti si crea una situazione di disagio nei confronti del personale di ruolo. Bisognerebbe sapere a quante unità ammonta questo personale, con quali qualifiche, per quali professionalità e quali posti, in modo che si abbia chiara la ragione di questa norma che ha un sapore clientelare in quanto indubbiamente il trattamento previsto dall'articolo 19 è un trattamento di favore: il personale suddetto viene chiamato con una deliberazione del Ministro dei trasporti e si crea quindi un rapporto particolare e una situazione quindi abbastanza sconcertante.

Dobbiamo prendere atto della sensibilità del ministro Cirino Pomicino, che si è reso conto del nostro allarme, della nostra preoccupazione. Ci attendiamo che entro breve tempo vi sia un resoconto in questa Commissione da parte del Ministro su come è stata applicata questa facoltà, che bisognerebbe restringere al massimo, in modo che ci sia un impegno del Ministro dei trasporti a limitarne l'uso.

CIRINO POMICINO, ministro per la funzione pubblica. Non ho difficoltà ad accettare quest'ultima richiesta, affinchè il Governo, prima di esercitare la facoltà prevista dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4, venga ad illustrarne i criteri e a giustificarne l'esercizio, che deve basarsi su esigenze reali del Ministerò dei trasporti non altrimenti soddisfacibili.

Non ho difficoltà a dire al senatore Maffioletti, in merito alla modifica prevista all'articolo 7, comma 6, dal suo ememdamento, ai fini dell'utilizzazione della legge n. 56, che senza questo strumento, che di fatto impedisce le assunzioni anche agli enti locali, il meccanismo della deroga è l'unico strumento in grado di costringere tali enti a far sì che un certo tipo

di assunzioni vengano fatte secondo l'articolo 16, prima richiamato.

Infatti le modalità di selezione sono previste da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; se vi fosse l'esigenza di modificare ulteriormente tali norme, sarebbe sufficiente uno strumento amministrativo. Però già oggi il comune di Roma, se volesse, potrebbe, siccome la legge non è entrata in vigore, effettuare assunzioni. Posso garantire che alcune iniziative, che ho già ricordato poc'anzi, di concorsi banditi per qualifiche dalla quarta in giù sono state bloccate dal Ministro per la funzione pubblica e successivamente annullati. La verità è che anche qui ci sono state alcune deroghe, e i comuni in realtà possono assumere e potranno assumere nella misura in cui adotteranno la normativa vigente. Devo aggiungere che anche su questo terreno la strumentazione amministrativa è sufficiente, e quindi l'applicazione dell'articolo 16 non incontrerà ostacoli sia negli enti locali che negli enti pubblici. Vi è un problema di monitoraggio complessivo all'interno della pubblica amministrazione; il Ministro per la funzione pubblica non è e non sarà in breve tempo nelle condizioni di conoscere tutte le situazioni e perciò, se i colleghi senatori autorevolmente venissero a conoscenza di situazioni di fatto lesive della normativa prevista dalla citata legge, faranno bene a segnalarmele e in quel caso noi interverremo con gli strumenti che la legislazione ci mette a disposizione. Ci sono secondo me gli strumenti perchè l'autorizzazione in deroga venga preventivamente legata all'applicazione della legge n. 56.

Detto questo, ringrazio i senatori che hanno aderito al mio invito di ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1º gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.

- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1.
- 3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, relativi:
- a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;
- b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.
- 4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potrà essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'articolo 6 del decretolegge 1º febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99.

23° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1988)

- 5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.
- 6. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
- 7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
- 8. Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
- 9. Le amministrazioni possono altresì assumere personale per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo.
- 10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.
- 11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse ammini-

strazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

È approvato.

Art. 2.

- 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988.
- 2. Per gli enti locali e per i loro consorzi le assunzioni potranno essere autorizzate con riferimento anche al rapporto nazionale dipendenti-popolazione.
- 3. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonchè le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione - possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale autorizzazione non è richiesta per i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali.
- 4. Con le modalità indicate nel comma 3 l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna annualmente una programmazione triennale dei reclutamenti e delle immissioni in servizio, delle ferme del personale volonta-

23° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1988)

rio, dei richiami e dei trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate.

5. A decorrere dal 1º gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

È approvato.

Art. 3.

- 1. Per l'anno 1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle università, nonchè di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.
- 2. Per il medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
- 3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso.

È approvato.

Art. 4.

- 1. All'Ente ferrovie dello Stato, alle gestioni commissariali governative ed alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 8, ed all'articolo 2, comma 1.
- 2. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle aziende di cui al comma 1, risultante in esubero a seguito di ristrutturazione, può essere inquadrato in altre pubbliche ammini-

strazioni che denunciano carenze di personale, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere o dei vari profili professionali può essere altresì utilizzato ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

3. L'Ente ferrovie dello Stato e le aziende di cui al comma 1 effettuano assunzioni di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto come titolo di studio quello superiore alla scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, con le modalità previste dai commi 1, ultimo periodo (come modificato dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), 2, 3 e 5, primo periodo, dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

È approvato.

Art. 5.

- 1. Per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli stanziamenti di bilancio.
- 2. Le unità sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.

23° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1988)

- 3. Per le unità sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilità tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unità sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
- 4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvederà alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
- 5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilità attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvederà a disporne, ove possibile, la copertura con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
- 6. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

È approvato.

Art. 6.

1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicura-

- zione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonchè degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
- 2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
- 3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati.
- 4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.
- 5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

È approvato.

Art. 7.

1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale.

- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.
- 4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 saranno definite le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potrà essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresì definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili professionali per i quali è fatto invece divieto di istituire detti rapporti di lavoro; il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute: il trattamento economico, che dovrà comunque essere stabilito in misura percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno; e le modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
- 5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 2 e 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro.
- 6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per

profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonchè per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonchè i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalità ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel com-

ma 1 possono conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ed è posto a carico delle disponibilità finanziarie delle amministrazioni stesse. Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni compensative.

8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate.

Ai commi 6 e 7 di questo articolo sono stati presentati da parte dei senatori del Gruppo comunista i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi» fino a «sul piano nazionale,», con le seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi sulla base di accordi con le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le Commissioni parlamentari competenti».

Tossi Brutti, Franchi, Maffioletti

All'articolo 7, comma 6, sostituire, alla fine del primo periodo, le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi sulla base di accordi con le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

All'articolo 7, comma 6, alla fine, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri...» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi sulla base di accordi con le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le Commissioni parlamentari competenti».

Tossi Brutti, Franchi, Maffioletti

All'articolo 7, comma 7, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «per le altre amministrazioni si procede secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

Tossi Brutti, Maffioletti

All'articolo 7, comma 7, prima del secondo periodo inserire le seguenti parole: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,».

Tossi Brutti, Maffioletti

Metto ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori all'articolo 7, comma 2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento all'articolo 7, comma 6, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento all'articolo 7, comma 6, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo 7, comma 7, presentati dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

MAFFIOLETTI. Il primo emendamento ha Tossi Brutti, Franchi, Maffioletti | una importanza istituzionale, perchè richiama

gli ordinamenti delle autonomie. La legge non può essere applicata in modo sovraordinato a quelle che sono le normative applicabili ai singoli settori nei quali vige un sistema di autonomia e ai settori presieduti da leggi speciali. Questa è una legge generale, stabilisce meccanismi che valgono come principi che, in quanto trasferibili negli ordinamenti singoli degli enti locali, sono applicabili. Quindi si procede secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e le procedure sono differenziate.

MURMURA, relatore alla Commissione. Poichè le altre leggi sono speciali, secondo me non vengono derogate dalla legge generale. Facciamo risultare dal verbale della Commissione che questa è una interpretazione che diamo e la conferma di un principio che poniamo e ciò può valere per l'interprete, soprattutto per chi dovrà attuare la legge. Se dovessero insorgere questioni, vedremo il da farsi attraverso un altro atto normativo, anche perchè vi sono molte cose che possono essere riesaminate. A questo proposito vorrei pregare il senatore Maffioletti di ritirare l'emendamento per rendere più forte l'interpretazione che abbiamo dato.

MAFFIOLETTI. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento, tenendo conto che la questione non è drammatica sul piano interpretativo. Però, non ho fiducia in una interpretazione centralistica.

CIRINO POMICINO, ministro per la funzione pubblica. Il concerto si applica alle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed è questa l'interpretazione corretta e per questo la prego di ritirare anche l'altro emendamento, dando garanzia il Governo che questo sarà l'orientamento al quale si atterrà.

MAFFIOLETTI. Accetto l'invito e ritiro anche il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7. È approvato.

Art. 8.

- 1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente.
- 2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.
- 3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.
- 4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
- 5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.
- 6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle casse di cui al comma 5 in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, come sostituito dall'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.
- 7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
- 8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti

23° RESOCONTO STEN (21 dicembre 1988)

dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno.

È approvato.

Art. 9.

- 1. Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi in ragione d'anno, a valere sulla autorizzazione di spesa prevista per gli anni medesimi, di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 10.

- 1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 può essere impegnata nell'esercizio successivo.
- 2. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del

settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

4. Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

È approvato.

Art. 11.

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonchè le norme recate dai commi dal primo al sesto dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dagli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono sospese fino alla individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unità necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.
- 2. I nuovi criteri devono essere finalizzati ad una maggiore rispondenza degli assegni alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto delle modifiche procedurali, delle innovazioni tecnologiche e della necessità di realizzare una programmazione dell'aumento di produttività.

È approvato.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1º gennaio 1989.

È approvato.

23° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1988)

GUIZZI. Signor Presidente, presento alla Commissione il seguente ordine del giorno:

«La 1ª Commissione permanente del Senato,

ferma restando la Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1972, n. 749,

impegna il Governo:

ad assegnare un Segretario generale di classe I/A alle Province al cui Comune capoluogo sia stato parimenti assegnato, ai sensi del terzo comma dell'articolo della legge 8 agosto 1962, n. 604, un Segretario generale di classe I/A, facendo decorrere l'assegnazione del Segretario generale alla Provincia dalla medesima data di quella del Segretario generale del Comune.

Impegna altresì il Governo ad applicare, anche con efficacia retroattiva, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, facendo riferimento, per la decorrenza, alla data dei singoli provvedimenti di elevazione di classe dei Comuni, purchè posteriori al 1º gennaio 1983».

(0/1446/1/1)

Mancia, Guizzi, Pierri

CIRINO POMICINO, ministro per la funzione pubblica. È già allo studio un provvedimento che riguarda la materia oggetto dell'ordine del

giorno. Posso comunque accettarlo come raccomandazione.

GUIZZI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato. Il relatore Murmura ha chiesto la parola per avanzare una proposta alla Commissione.

MURMURA, relatore alla Commissione. Propongo di conferire mandato al Presidente di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

CIRINO POMICINO, ministro per la funzione pubblica. Concordo sulla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta del relatore risulta condivisa dal Governo e dai Gruppi politici presenti in Commissione. Restiamo pertanto in attesa della decisione del Presidente del Senato sul richiesto mutamento di sede.

I lavori terminano alle ore 18,15

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici

Doττ. ETTORE LAURENZANO